

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - VERSAMENTO ACCONTO IMU E TASI 2015. CONFERMA – PER IL SOLO ACCONTO – DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI APPROVATE PER L'ANNO 2014.

Proposta dell'Assessore Passoni.

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1 gennaio 2014.

Che la IUC si compone della Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Preso atto che la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha stabilito la manovra finanziaria a valere per i Comuni per l'anno 2015 lasciando tuttavia indeterminati alcuni elementi necessari a garantire la effettiva sostenibilità dei bilanci comunali. In particolare l'ANCI ha richiesto al Governo di definire alcuni interventi correttivi quali ad esempio: uno stanziamento ad hoc (cd. Fondo TASI), come già avvenuto lo scorso anno, per consentire di finanziare le detrazioni sull'abitazione principale nell'ambito dell'applicazione della TASI, una riforma del Patto di Stabilità, prevedendo inoltre correttivi specifici per le Città Metropolitane.

Considerato che tale intervento normativo, auspicato dai Comuni in tempo utile per consentire la redazione del bilancio di previsione degli enti locali, non si è al momento realizzato e che, in un quadro di incertezza normativa legata alle effettive risorse a disposizione del Comune di Torino per l'anno 2015, non risulta possibile procedere all'approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2015 relativamente ai tributi IMU e TASI nei tempi necessari a garantire il regolare versamento dell'acconto delle due imposte nella data prevista dalla legge del 16 giugno.

Considerato che le aliquote e le detrazioni per IMU e TASI per l'anno 2014 sono state regolarmente approvate dal Consiglio Comunale con proprie deliberazioni n. mecc. 01949/013 e n. mecc. 01951/013 del 12 maggio 2014 e che tali atti, in assenza di nuove deliberazioni, si applicano anche agli anni successivi.

Ritenuto quindi necessario rinviare a successive deliberazioni del Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, la determinazione delle aliquote e delle detrazioni per i tributi IMU e TASI per l'anno 2015, si conferma, per il pagamento dell'acconto

2015, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 35/2013, la validità delle aliquote e delle detrazioni già approvate per il 2014 con le deliberazioni sopra citate.

Inoltre, visto che ai sensi della Legge n. 80/2014, art. 9-bis, *“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*

*Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”,* è da ritenersi assimilato all'abitazione principale l'immobile posseduto da Italiani residenti all'estero, purché titolari di pensione nel Paese di residenza. Conseguentemente gli stessi devono pagare la TASI, nella misura ridotta di due terzi.

Invece, i cittadini italiani che, seppure siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), non percepiscono una pensione nel Paese di residenza continuano a pagare su tutti i loro immobili l'IMU.

In merito alla necessità di avviare una corretta e tempestiva comunicazione ai contribuenti in vista la scadenza del 16 giugno per il versamento dell'acconto di IMU e TASI si ritiene opportuno procedere con:

- La produzione di opuscoli e manifesti da distribuire in tutta la Città;
- La comunicazione relativa alle scadenze, alle aliquote e detrazioni per il calcolo di IMU e TASI attraverso l'invio di lettere informative alle famiglie e a tutti i soggetti d'imposta;
- L'aggiornamento del sito internet, all'indirizzo [www.comune.torino.it/tasse/iuc/](http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/), per le informazioni sui due tributi, nonché mettendo a disposizione dei contribuenti on-line un simulatore di calcolo per IMU e TASI e per la stampa del modello F24 utilizzabile per il pagamento
- L'attivazione del servizio di assistenza on-line per il calcolo delle imposte attraverso due distinte caselle di posta elettronica: [assistenzatasi@comune.torino.it](mailto:assistenzatasi@comune.torino.it) e [assistenzaimu@comune.torino.it](mailto:assistenzaimu@comune.torino.it)
- Il pieno coinvolgimento di tutte le circoscrizioni nell'attività di informazione ai cittadini, nonché in particolare presso gli sportelli tributari già attivi nelle Circoscrizioni 2, 5, 7 e 10.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 35/2013;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale 01949/013 e 01951/013 del 12 maggio 2014.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;  
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente, di confermare per il versamento dell'acconto dei tributi IMU e TASI entro il 16 giugno 2015 la validità delle aliquote e delle detrazioni approvate per l'anno 2014 con deliberazioni del Consiglio Comunale 01949/013 e 01951/013 del 12 maggio 2014;
2. di rinviare a successive deliberazioni del Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, la determinazione delle aliquote e delle detrazioni per i tributi IMU e TASI relativi all'anno 2015;
3. di approvare i prospetti " Aliquote e detrazioni IMU 2014 – da utilizzare per il calcolo dell'acconto 2015" e "Aliquote e detrazioni TASI 2014 – da utilizzare per il calcolo dell'acconto 2015" allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della stessa (all. 1 - 2) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili;
4. di avviare una corretta e completa comunicazione ai contribuenti in vista la scadenza del 16 giugno per il versamento dell'acconto di IMU e TASI;
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE

AL BILANCIO, TRIBUTI, PERSONALE  
PATRIMONIO E DECENTRAMENTO  
Dott. Gianguido PASSONI

IL DIRETTORE

TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO  
Dott. Paolo LUBBIA

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE

IMPOSTA UNICA COMUNALE  
Dott.ssa Laura RINALDI

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Anna Tironi

**Aliquote e detrazioni IMU 2014 – da utilizzare per il calcolo dell’acconto 2015**

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALiquOTA (per mille)	DETRAZIONE (in Euro)
Regime ordinario dell’imposta ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D.	<b>10,60</b> (interamente al Comune)	
Unità abitativa <b>non</b> adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e non ricadente nelle altre categorie sotto elencate.	<b>10,60</b> (interamente al Comune)	
Fabbricato classificato nella categoria catastale D.	<b>10,60</b> (7,6 allo Stato e 3,0 al Comune)	
Area fabbricabile.	<b>9,60</b> (interamente al Comune)	
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,00</b>	
<b>Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze</b> (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7) <ul style="list-style-type: none"> <li>nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;</li> <li>posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> <li>posseduta da cittadini italiani, residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, <b>già pensionati nei rispettivi paesi di residenza</b>, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d’uso;</li> <li>casa coniugale assegnata all’ex- coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li> <li>unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale del socio assegnatario, residente in Torino, e relative pertinenze ;</li> <li>fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/4/2008;</li> <li>posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata.</li> </ul>	<b>6,00</b> (interamente al Comune)	<b>€200,00</b>
Unità abitativa concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98 art. 2, comma 3 e art. 5 comma 2. ( <b>reg. IMU art. 4 comma 1</b> )	<b>5,75</b> (interamente al Comune)	
Unità abitativa diversa dagli alloggi sociali posseduta da A.T.C. ed assegnata dall’A.T.C. a residenti in Torino e relative pertinenze ( <b>reg. IMU art. 4 comma 5</b> )	<b>5,75</b> (interamente al Comune)	<b>€200,00</b>
Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato; Fabbricato di interesse storico o artistico ( <b>reg. IMU art. 4 comma 3</b> ).	<b>Base imponibile ridotta del 50%</b>	
Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze ( <b>reg. IMU art. 4 comma 5</b> ).	<b>7,60</b> (interamente al Comune)	
Terreno agricolo	<b>10,60</b>	
Terreno agricolo, nonché quello non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo professionale ( <b>art. 1 c. 1 lett. d) D.L. 133/2013</b>	<b>0,00</b>	

**Aliquote e detrazioni TASI 2014 – da utilizzare per il calcolo dell’acconto 2015**

<b>CASISTICA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>ALiquOTA (per mille)</b>	<b>DETRAZIONE (in Euro)</b>
<p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7) (*)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;</li> <li>• posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> <li>• casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li> <li>• posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> </ul>	<p><b>3,30</b> (interamente al Comune)</p> <p>CODICE TRIBUTATO 3958</p>	<p>Rendita Catastale fino a € 700,00 <b>Detraz. € 110,00</b></p> <p><b>Per tutti €30,00 per ciascun figlio di età fino a 26 anni purché residente e dimorante nell’immobile (**)</b></p>
<p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7) (*) posseduta da cittadini italiani, residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, <b>già pensionati nei rispettivi paesi di residenza</b>, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d’uso</p>	<p><b>1,10</b> (interamente al Comune)</p> <p>CODICE TRIBUTATO 3958</p>	<p>Rendita Catastale fino a € 700,00 <b>Detraz. € 110,00</b></p>
<p>Unità immobiliari in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p>	<p><b>3,30</b> (interamente al Comune)</p> <p>CODICE TRIBUTATO 3961</p>	<p>Rendita Catastale fino a € 700,00 <b>Detraz. € 110,00</b></p>
<p>Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>	<p><b>1,00</b> (interamente al Comune)</p> <p>CODICE TRIBUTATO 3961</p>	
<p>(*) nel caso di immobili di interesse storico e artistico, come per l’IMU, la base imponibile è ridotta del 50%.</p> <p>(**) nel caso di genitori separati/divorziati la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario. In caso di affidamento condiviso o congiunto si divide al 50% ciascuno, purché il figlio abbia residenza presso l’uno o l’altro genitore. E’ ammessa la possibilità di attribuire l’intera detrazione ad uno soltanto dei genitori.</p>		